

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2005) 1616]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/432/CE)

(GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione della Commissione 2006/330/CE, del 5 aprile 2006	L 121	43	6.5.2006



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2005) 1616]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, prima frase, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d'allevamento, selvaggina e carni di coniglio ⁽³⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.
- (2) La decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE ⁽⁴⁾, definisce condizioni di polizia sanitaria e norme di certificazione per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.
- (3) La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ⁽⁵⁾, autorizza l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento previsto e soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di certificazione veterinaria.
- (4) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 17 del 21.1.1997, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/427/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 8).

⁽⁵⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/857/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 65).

▼B

terzi ⁽¹⁾, stabilisce condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne. La direttiva 2004/68/CE del Consiglio ⁽²⁾ abroga la direttiva 72/462/CEE con effetto dal 1° gennaio 2006.

- (5) La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tale direttiva deve essere attuata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2005.
- (6) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ⁽³⁾, resterà in vigore fino al 1° gennaio 2006, data da cui decorre la sua abrogazione, e qualsiasi definizione di prodotti a base di carne in atti adottati anteriormente al 1° gennaio 2006 deve fare riferimento alla direttiva 77/99/CE.
- (7) In vista dell'entrata in vigore della direttiva 2002/99/CE, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, equidi domestici, pollame domestico, selvaggina d'allevamento, conigli domestici e selvaggina.
- (8) Inoltre, ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in un unico modello di certificato sanitario applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne.
- (9) Date le differenze della situazione zoonosanitaria nei paesi terzi, è opportuno definire norme relative ai trattamenti prescritti per i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi prima della loro importazione nella Comunità.
- (10) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE e sostituirle con la presente decisione, che dovrebbe pertanto contemplare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione, nonché contenere l'elenco dei paesi terzi e i trattamenti prescritti per l'importazione nella Comunità di varie categorie di prodotti a base di carne.
- (11) Le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria dovrebbero essere applicate lasciando impregiudicate le prescrizioni della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (12) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁵⁾, stabilisce — ai fini dell'importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità — norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità da paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.
- (13) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali e per prevenire la diffusione nella Comunità di malattie animali, si dovrebbe istituire mediante la presente decisione un nuovo modello specifico di certificato sanitario e di polizia sanitaria.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁴⁾ GU L 154 del 30.4.2004, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/233/CE (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 30).

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

▼B

Inoltre sarebbe opportuno autorizzare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne unicamente nel caso in cui detti prodotti provengano da paesi terzi o da parti di paesi terzi per i cui prodotti non sia vigente il divieto di introduzione nella Comunità.

- (14) Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.
- (15) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione ⁽¹⁾, specifica i posti d'ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.
- (16) Sarebbe opportuno rivedere i trattamenti previsti per i prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria e di Israele e per i prodotti a base di carne di suini selvatici originari della Svizzera, in modo da rendere tali trattamenti conformi alle condizioni di importazione previste per le carni fresche delle specie in questione provenienti dai citati paesi.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, compresi gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di tali prodotti, nonché i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.
2. La presente decisione si applica lasciando impregiudicata la decisione 2004/432/CE.

Articolo 2

Definizione dei prodotti a base di carne

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

- a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;
- b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi *Bubalus bubalis* e *Bison bison*, suini, ovini, caprini e solipedi;

⁽¹⁾ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/102/CE (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 30).

▼ **B**

- c) selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- d) selvaggina secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

▼ **M1***Articolo 4***Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne**

Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:

- a) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);
- b) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

▼ **B***Articolo 5***Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all'importazione nella Comunità**

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l'importazione di tali carni nella Comunità.

*Articolo 6***Certificati sanitari e di polizia sanitaria**

Le partite di prodotti a base di carne soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria contenuto nell'allegato III.

Il certificato, che accompagna la partita di prodotti a base di carne, è debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

*Articolo 7***Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità**

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

- a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate;
- b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.

▼B

- c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
- d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

*Articolo 8***Deroga per alcune destinazioni in Russia**

1. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell'autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;
 - b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;
 - c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
 - d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.
2. Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.
3. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

*Articolo 9***Disposizioni transitorie**

Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.

*Articolo 10***Abrogazioni**

Le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE sono abrogate.

*Articolo 11***Data di applicazione**

La presente decisione si applica dal 17 giugno 2005.

*Articolo 12***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M1***ALLEGATO I*

1. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.
2. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):
 - a) i prodotti a base di carne devono:
 - i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;
 - ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;oppure
 - b) per i prodotti a base di carne:
 - i) essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;
 - ii) il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;oppure
 - c) per i prodotti finali a base di carne:
 - i) essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;
 - ii) il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.
3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.

▼ M1

ALLEGATO II

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Argentina	AR	01/2004	Tutto il paese
	AR-1	01/2004	Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)
	AR-2	01/2004	Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)
Bulgaria (*)	BG	01/2004	Tutto il paese
	BG-1	01/2004	Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)
	BG-2	01/2004	Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE (come da ultimo modificata)
Brasile	BR	01/2004	Tutto il paese
	BR-1	01/2005	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	01/2005	Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); stato del Paraná; stato di São Paulo; parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí); stato di Espírito Santo; stato di Rio Grande do Sul; stato di Santa Catarina; stato di Goiás; parte dello stato del Mato Grosso, comprendente: la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres.
	BR-3	01/2005	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
Malaysia	MY	01/2004	Tutto il paese
	MY-1	01/2004	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Namibia	NA	01/2005	Tutto il paese
	NA-1	01/2005	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

▼ **M1**

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Sud Africa	ZA	01/2005	Tutto il paese
	ZA-1	01/2005	Tutto il paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprii domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-2 ⁽¹⁾	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Australia	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BG	Bulgaria (***)BG	D	D	D	A	A	A	A	D	D	XXX	A	A	XXX
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
	Bulgaria BG-2	D	D	D	A	A	A	A	D	D	XXX	A	A	XXX
BH	Bahrein	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BR	Brasile	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-1	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Brasile BR-2	C	C	C	A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-3	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
BW	Botswana	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Bielorussia	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX

▼M1

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CN	Cina	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Colombia	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Etiopia	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Groenlandia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
IL	Israele	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
IN	India	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
IS	Islanda	B	B	B	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
KE	Kenya	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
KR	Corea del Sud	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
MA	Marocco	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	A	A	B	A	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MU	Maurizio	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MX	Messico	A	D	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
MY	Malaysia MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Malaysia MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX

▼M1

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
NA	Namibia ⁽¹⁾	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	A	D	XXX
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RO	Romania (***)	A	A	D	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Swaziland	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TR	Turchia	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
UA	Ucraina	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
US	Stati Uniti	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
XM	Montenegro (**)	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
XS	Serbia (**)(****)	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
ZA	Sud Africa ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	A	C	C	A	A	D	XXX

▼ M1

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX

⁽¹⁾ Cfr. la parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

⁽²⁾ Per i prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(**) Serbia e Montenegro sono repubbliche ciascuna con un proprio territorio doganale che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

(***) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(****) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

XXX Non è previsto alcun certificato e i prodotti a base di carne contenenti carni di questa specie non sono autorizzati.

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (*biltong/jerky*) e pastorizzati

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna di allevamento	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	F	F	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
NA	Namibia	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
	Namibia NA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	
ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
	Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	
ZW	Zimbabwe	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	E	A	E	XXX

▼ **M1**

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3*TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I**Trattamento generico*

A = per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B = trattamento in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a tre.

C = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

D = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

— A_w non superiore a 0,93,

— pH non superiore a 6,0.

E = per i prodotti assimilabili al *biltong* un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

— A_w non superiore a 0,93,

— pH non superiore a 6,0.

F = trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (V_p) pari o superiore a 40.

▼ **M1**

ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (*)


Modello PRODOTTO A BASE DI CARNE

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per prodotti a base di carne ⁽¹⁾ , destinati alla Comunità europea N. ⁽²⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Provenienza dei prodotti a base di carne ⁽³⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio:
5. Luogo di destinazione del prodotto a base di carne 5.1. Stato membro dell'UE: 5.2. Stabilimento: Nome e indirizzo Numero di riconoscimento o di registrazione (se del caso)	4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio: 4.3. Livello locale/regionale:
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁴⁾ 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽⁵⁾ 7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo: ⁽⁴⁾	6. Indirizzo/i e numero di riconoscimento veterinario dello/degli: ⁽⁶⁾ 6.1. Stabilimento che fornisce/stabilimenti che forniscono carni fresche: 6.2. Stabilimento di produzione di prodotti a base di carne: 6.3. Stabilimento di stoccaggio:
8. Identificazione del prodotto a base di carne 8.1. Indicare le specie da cui provengono le carni utilizzate nel prodotto a base di carne (<i>specie animali</i>) ⁽⁷⁾ .	
Specie domestiche: Bovini <input type="checkbox"/> Ovini <input type="checkbox"/> Caprini <input type="checkbox"/> Suini <input type="checkbox"/> Solipedi <input type="checkbox"/> Pollame <input type="checkbox"/> Precisare	
Selvaggina di allevamento: Artiodattili (esclusi i suini) <input type="checkbox"/> (precisare) Suini <input type="checkbox"/> Volatili <input type="checkbox"/> (precisare) Conigli <input type="checkbox"/> Altri leporidi <input type="checkbox"/> (precisare)	
Selvaggina: Artiodattili (esclusi i suini) <input type="checkbox"/> (precisare) Suini <input type="checkbox"/> Volatili <input type="checkbox"/> (precisare) Solipedi <input type="checkbox"/> Leporidi <input type="checkbox"/> (precisare) Altro <input type="checkbox"/> (precisare)	
8.2. Descrizione del prodotto a base di carne: 8.3. Natura dei pezzi: 8.4. Tipo di imballaggio: 8.5. Numero di pezzi o imballaggi: 8.6. Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: 8.7. Durata di conservazione: 8.8. Peso netto:	

▼ **M1**

<p>9. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue.</p> <p>9.1. Il prodotto a base di carne contiene gli ingredienti carni e soddisfa i criteri di seguito elencati:</p>		
Specie (A)	Trattamento (B)	Origine (C)
<p>(A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne (comprese le frattaglie). La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = animali domestici delle specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>), EQI = animali domestici della specie equina (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>), RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna di allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi, RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi, SUW = suidi non domestici in libertà, EQW = solipedi non domestici in libertà, WLP = leporidi selvatici, WGB = volatili selvatici.</p>		
<p>(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2005/432/CE.</p>		
<p>(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, nel caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carni in base alla legislazione comunitaria, la regione secondo quanto indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2005/432/CE.</p>		
<p>⁽⁵⁾ 9.2. Il prodotto a base di carne di cui al punto 9.1 è stato preparato con carni fresche di bovini, ovini, caprini, suini, solipedi, selvaggina di allevamento, selvaggina, appartenenti a tali specie e la carne fresca impiegata ai fini della produzione dei prodotti a base di carne:</p> <p>[9.2.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2005/432/CE e: ⁽⁵⁾</p> <p>[9.2.1.1. soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai rispettivi certificati veterinari dell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio e proviene da un paese terzo o da parte di esso in caso di regionalizzazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato nella colonna pertinente dell'allegato II, parte 2, della decisione 2005/432/CE].⁽⁵⁾</p> <p>oppure [9.2.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea].⁽⁵⁾</p> <p>oppure [9.2.1. soddisfa le eventuali prescrizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, è stata ottenuta da animali provenienti da un'azienda che non è sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie citate nei rispettivi certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2005/432/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione].⁽⁵⁾</p>		
<p>⁽⁵⁾ 9.3. Il prodotto a base di carne di cui al punto 9.1 è stato preparato con carne fresca di pollame domestico, compresi volatili selvatici e di allevamento, che:</p> <p>[9.3.1. è stata sottoposta a un trattamento generico secondo quanto specificato nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2005/432/CE e: ⁽⁵⁾</p> <p>[9.3.1.1. soddisfa le norme di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 94/984/CE della Commissione].⁽⁵⁾</p> <p>oppure [9.3.1.1. proviene da uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le prescrizioni degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio].⁽⁵⁾</p> <p>oppure [9.3.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, capitolo I, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico previsto, a norma dell'allegato II, parti 2 o 3 (a seconda dei casi), della decisione 2005/432/CE, per il paese terzo di origine o per parte del medesimo per le carni delle specie in questione].⁽⁵⁾</p> <p>oppure [9.3.1. proviene da un paese terzo di cui all'allegato II, capitolo I, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, ed infine è stata sottoposta al trattamento specifico di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C, D, della decisione 2005/432/CE purché tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, della medesima decisione].⁽⁵⁾</p>		
<p>⁽⁵⁾ [9.4. Nel caso di prodotti a base di carne derivati da carni fresche di leporidi e altri mammiferi terrestri, il prodotto: soddisfa le pertinenti condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dalla decisione 2000/585/CE della Commissione e proviene da un'azienda che non è sottoposta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali interessati ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.]</p>		

▼ **M1**

9.5.	Il prodotto a base di carne:
	9.5.1. [è composto di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie ed è stato sottoposto a trattamento conforme alle condizioni prescritte dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.]
oppure ⁽⁵⁾	9.5.1. [è composto di carne proveniente da più specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento perlomeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei contenuti nel prodotto a base di carne, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.]
oppure ⁽⁵⁾	9.5.1. [è stato preparato con carne di più specie e ciascun ingrediente carneo è stato preventivamente sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme ai requisiti di trattamento applicabili alle carni di quella specie, secondo quanto disposto dall'allegato II della decisione 2005/432/CE.] ⁽⁵⁾
9.6.	Dopo il trattamento è stata adottata ogni precauzione per evitare contaminazioni.
⁽⁵⁾ [9.7.	Garanzie complementari: nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non siano stati sottoposti a un trattamento specifico e siano destinati a Stati membri o loro regioni il cui statuto sia stato riconosciuto a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione.]
10. ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾	Attestato sanitario
10.1.	L'etichetta apposta sull'imballaggio dei sopraindicati prodotti a base di carne reca un bollo comprovante che i prodotti a base di carne provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione nella Comunità europea, oppure da animali macellati in un macello abilitato alla consegna di carni destinate al trattamento prescritto a norma dell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2005/432/CE;
10.2.	i prodotti a base di carne sono stati riconosciuti idonei al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462/CEE;
10.3.	i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che [sono state sottoposte]/[non sono state sottoposte] all'esame per la ricerca delle trichine e, qualora tale esame non sia stato effettuato, sono state sottoposte ad un trattamento mediante il freddo;
10.4.	i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione soddisfano le prescrizioni d'igiene stabilite per l'esportazione nella Comunità europea;
10.5.	i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le prescrizioni del capitolo III della direttiva 72/462/CEE e quelle dell'articolo 3 della direttiva 77/99/CEE, oppure sono stati ottenuti in applicazione della deroga prevista all'articolo 21 <i>bis</i> , paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.
11. ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾	Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'allegato II, capitolo I, della direttiva 92/118/CEE (come da ultimo modificata), comprese le disposizioni specifiche di quel capitolo applicabili ai prodotti a base di carne di cui al punto 9.1 e certifica che i prodotti descritti al punto 9.1 soddisfano i requisiti stabiliti in detto capitolo.
12.	Timbro ufficiale e firma
Fatto a	, il
 (firma del veterinario ufficiale)
 (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)
Note	
⁽¹⁾ Prodotti a base di carne a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.	
⁽²⁾ Attribuito dall'autorità competente.	
⁽³⁾ Paese e delimitazione del territorio secondo quanto indicato nell'allegato II della decisione 2005/432/CE della Commissione.	
⁽⁴⁾ A seconda dei casi indicare i numeri di registrazione/immatricolazione del vagone ferroviario o dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.	
⁽⁵⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.	
⁽⁶⁾ Compilare la voce pertinente.	
⁽⁷⁾ Contrassegnare la casella corrispondente.	
⁽⁸⁾ La firma e il timbro (eccetto quello a secco o in filigrana) devono essere di colore diverso da quello del modulo a stampa.	
⁽⁹⁾ Per i prodotti a base di carne contenenti carni di bovini, ovini, caprini, suini, solipedi, selvaggina di allevamento e non appartenenti a tali specie.	
⁽¹⁰⁾ Per i prodotti a base di carne contenenti carni di pollame, volatili selvatici e di allevamento, conigli e leporidi selvatici.	
^(*) Fatti salvi gli specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.	



ALLEGATO IV

Transito e/o magazzinaggio

Modello «TRANSITO/MAGAZZINAGGIO»

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO per il prodotto a base di carne ⁽¹⁾ , [in transito]/[immagazzinato] ⁽²⁾ ⁽⁸⁾ nella Comunità europea N. ⁽³⁾ ORIGINALE																																								
2. Destinataro (nome e indirizzo completi)	3. Provenienza dei prodotti a base di carne ⁽⁴⁾ 3.1. Paese: 3.2. Codice del territorio: 4. Autorità competente 4.1. Ministero: 4.2. Servizio:																																								
5. Luogo di destinazione [del transito]/[dello stoccaggio] ⁽⁸⁾ del prodotto a base di carne 5.1. Stoccaggio in: Stato membro dell'UE: Nome e indirizzo dello stabilimento ⁽⁶⁾ ⁽¹⁰⁾ : 5.2. Luogo di destinazione del transito nel paese terzo finale ⁽¹⁰⁾ : Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliere comunitario di uscita ⁽¹⁰⁾ :	4.3. Livello locale/regionale: 6. Località di carico per l'esportazione																																								
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁷⁾ 7.1. [Autocarro]/[Vagone ferroviario]/[Nave]/[Aereo] ⁽⁸⁾ 7.2. Numero/i di immatricolazione/registrazione, nome della nave o numero del volo:	7.3. Identificazione della partita ⁽⁹⁾ :																																								
8. Identificazione del prodotto a base di carne 8.1. Carne di: (specie animale) 8.2. Trattamento termico o di altro tipo applicato al prodotto a base di carne: ⁽⁵⁾ 8.3. Identificazione del prodotto a base di carne facente parte della partita: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Natura ⁽⁹⁾</th> <th style="width: 40%;">Nome e indirizzo dello stabilimento/degli stabilimenti</th> <th style="width: 20%;">Numero di colli/pezzi</th> <th style="width: 20%;">Peso netto (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Natura ⁽⁹⁾	Nome e indirizzo dello stabilimento/degli stabilimenti	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																	Totale			
Natura ⁽⁹⁾	Nome e indirizzo dello stabilimento/degli stabilimenti	Numero di colli/pezzi	Peso netto (kg)																																						
Totale																																									

▼ **B****9. Attestato di polizia sanitaria**


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne di cui al presente certificato:

9.1. proviene da un paese o da una regione dai quali, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto di cui trattasi, è autorizzata l'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II della decisione 2005/432/CE, e

9.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2005/432/CE.

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a, il



.....
(Firma del veterinario ufficiale) (11)

.....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

(1) Prodotti a base di carni a norma dell'articolo 2, paragrafo a), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio.

(2) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

(3) Attribuito dall'autorità competente.

(4) Paese e delimitazione del territorio come indicato nell'allegato II della decisione 2005/432/CE.

(5) Descrizione del trattamento effettuato come indicato nell'allegato II della decisione 2005/432/CE.

(6) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.

(7) A seconda dei casi, indicare i numeri di immatricolazione/registrazione del vagone ferroviario o dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, indicare il numero di volo dell'aereo.

In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicarne al punto 7.3. il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove presenti.

(8) Cancellare la dicitura non pertinente.

(9) Compilare se pertinente.

(10) Compilare la voce pertinente.

(11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.